



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANTONIO BLANDINI

Seduta del 24/03/2020

### FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione, sottoscritto in data 29/09/2015 ed estinto anticipatamente in data 31/12/2019 in corrispondenza della 49\* rata di rimborso, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale richiede:

1. il rimborso pro rata temporis delle voci di cui alle lett. b) ed e) del contratto, ovvero delle spese di attivazione, nonché degli oneri erariali e delle spese di notifica, registrazione e postali, di cui sostiene l'assoluta opacità e la conseguente natura recurring;
2. il rimborso delle spese di istruttoria di cui alla lett. a) del contratto secondo la curva degli interessi;
3. con riguardo alla clausola corrispondente alle commissioni di intermediazione, di riquilibrare l'intera somma addebitata come recurring e per l'effetto assegnare in base al criterio pro rata l'importo di €936,43. In particolare, evidenzia che la provvigione in parola è destinata a rimborsare l'attività svolta da un agente in attività finanziaria, il quale, in base al combinato disposto 125 nonies e 128 quater TUB, non risulterebbe legittimato a richiedere al cliente alcun tipo di compenso per l'opera prestata prima della conclusione del contratto.
4. in merito ai diritti di estinzione, accertare che il relativo importo è stato addebitato immotivatamente al ricorrente e perciò dichiarare l'intermediario tenuto alla restituzione di € 109,02.



Infine, il ricorrente chiede di riconoscere altresì gli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

L'intermediario si è ritualmente costituito, eccependo quanto segue:

- di aver restituito in sede di conteggio estintivo un importo pari ad € 508,42 a titolo di ratei non maturati;
- la natura up front delle commissioni di attivazione in quanto percepite dalla Banca a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende;
- con riferimento alle commissioni di intermediazione, evidenzia che "il 60% dell'importo complessivo di dette commissioni, ovvero € 1.340,65, ha natura up front ed in quanto tale non è soggetta a rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento. La rimanente parte, pari al 40% dell'importo complessivo di dette commissioni, ovvero € 893,76, ha invece natura ricorrente. Tale quota è stata, pertanto, oggetto di rimborso, per la parte non maturata, come risultante dal piano di ammortamento a suo tempo consegnato e approvato dal cliente, già in fase di estinzione anticipata del rapporto di finanziamento e quindi nulla è dovuto allo stesso con riferimento a tale voce di costo contrattuale".
- quanto alla richiesta di restituzione dei diritti di estinzione, che nella regolamentazione contrattuale, al punto 2, è statuito che "in tutte le ipotesi di estinzione anticipata del prestito, ivi compresa quella per volontà del cedente, questi dovrà immediatamente versare l'importo del capitale residuo, calcolato come somma del valore attuale al tasso nominale del prestito (T.A.N.) delle rate non ancora scadute alla data di anticipato adempimento, più gli eventuali interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento, nonché il compenso convenuto nel limite di legge dell'1% del capitale residuo". Tale regolamentazione recepisce quanto disposto dall'art. 125-sexies del T.U.B., comma 2 (così come modificato dall'art. 1, d. lgs 13 agosto 2010, n.141), il quale stabilisce che in caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5% del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In considerazione di quanto esposto, avendo il cliente estinto il rapporto di finanziamento allo scadere della rata n 49 come specificato nel conteggio di anticipata estinzione ed essendo la durata residua del rapporto superiore ad un anno, risulterebbe corretto il compenso convenuto nel limite dell'1% del capitale residuo in sede di conteggio estintivo;
- in relazione alla richiesta di rimborso degli oneri erariali e delle altre spese amministrative, che per loro natura le stesse avrebbero maturato interamente il loro sinallagma contrattuale al momento del perfezionamento del contratto di finanziamento, e dunque non sarebbero soggette a rimborso pro rata temporis.

## DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito, e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".



E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF". "La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda". "Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring". "Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Conseguentemente, ritiene di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “istantanee” per gli importi appresso indicati: spese istruttoria 134,81; commissioni attivazione 235,65; commissioni intermediazione – quota contrattualmente convenuta quale up front e non restituita (essendo invece già stata restituita la quota pattuita come recurring) – 516,56. Conferma, invece, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione dei seguenti importi per le voci recurring appresso indicate: oneri erariali 24,64.

Per un complessivo ammontare dovuto dall’intermediario al ricorrente di euro 929,66, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Non merita invece di essere accolta la istanza di rimborso della commissione di estinzione. L’intermediario dichiara che tale indennizzo è connesso al recupero dei costi derivanti dall’estinzione anticipata del finanziamento e, in particolare, al recupero di costi e oneri sostenuti da esso intermediario per la gestione amministrativa dell’estinzione anticipata. Al riguardo, si osserva che l’addebito rientra nel limite dell’1% del capitale residuo da rimborsare, secondo quanto previsto dall’art. 3 delle condizioni generali di contratto e in ottemperanza all’art. 125-sexies del TUB. Conseguentemente, essendo motivate le attività conseguentemente remunerate e contenuto l’ammontare nei limiti di legge, la relativa istanza non può essere accolta.

#### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 929,66, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO